

R.G. n. 48-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott.ssa Barbara Vacca

Vista la domanda depositata in data 22/04/2026 da **GAVELLI MATTEO** (c.f. GVLMTT83E31D704S) rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Pompignoli (c.f. PMPMSM72E02D704M), con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto di apertura emesso in data 09/05/2026;

Letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII in data 04/06/2026;

Dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non



inferiore a quella realizzabile nella liquidazione controllata.

Ciò premesso, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori, è sufficiente richiamare integralmente quanto già osservato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII e all'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato anche nella relazione del Gestore dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede).

Il piano di ristrutturazione proposto risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo una durata di 4 anni con versamento della somma mensile di € 250 e un attivo complessivo di € 12.000 con il quale provvedere all'integrale pagamento dei crediti in prededuzione e di natura privilegiata e il pagamento nella misura falcidiata del 2,26% dei restanti creditori chirografari, come da tabella riepilogativa che si riporta

Elenco dei creditori	Debito residuo	Titolo di prelazione	% soddisfacimento
Compenso Advisor (25%)	€ 634,40	Privilegio ex art 2751-bis n.2	100%
	€ 634,40		
Alea Ambiente Spa	€ 38,10	Privilegio ex art. 2752 3° co c.c.	100%
Avv. Sara Cazzanti	€ 2.648,30	Privilegio ex art 2751-bis n.2	100%
CRIO SPV 4 SRL	€ 64.298,41	Chirografario	2,56%
ING BANK N.V.	€ 33.286,53	Chirografario	2,56%
PITAGORA SPA	€ 11.853,50	Chirografario	2,56%
Great American International Insurance (EU) DAC (GAILL)	€ 21.801,11	Chirografario	2,56%
IFIS NPL SERVICING S.P.A.	€ 74,08	Chirografario	2,56%
Fire Spa	€ 167,31	Chirografario	2,56%
Alea Ambiente Spa	€ 255,04	Chirografario	2,56%
AUSL della Romagna	€ 82,90	Chirografario	2,56%
Fineco Bank SpA	€ 1,94	Chirografario	2,56%
Agenzia Entrate Riscossione	€ 291,48	Chirografario	2,56%
	€ 134.798,70		



Spese in prededuzione			
Spese/fondo spese della procedura	€ 500,00	Prededuzione	100%
Compenso O.C.C.	€ 561,20	Prededuzione	100%
Compenso Gestore	€ 2.334,59	Prededuzione	100%
Compenso Advisor (75%)	€ 1.903,20	Prededuzione	100%
	€ 5.298,99		-

Quanto alla fattibilità, la proposta si fonda sul versamento di una somma mensile di € 250 mensili per quattro anni, che, tenuto conto dei redditi percepiti dal ricorrente, della stabilità del rapporto di lavoro e delle spese necessarie per il proprio mantenimento, all'esito della sospensione delle trattenute sullo stipendio per il pignoramento e la cessione del quinto in corso, risulta sostenibile.

Si osserva, infatti che il reddito complessivo del Gavelli è pari a ca. € 1.515 netti mensili mentre le spese di mantenimento sono quantificate in € 1.262,67.

In assenza di contestazioni sulla convenienza da parte dei creditori nulla deve essere valutato sotto tale profilo.

Come indicato nella proposta e nella relazione del Gestore, ai sensi dell'art. 71, co. 4, il compenso definitivo dell'OCC sarà liquidato dal Giudice solo al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica che il piano sia stato integralmente eseguito, tenendo conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e solo in tale contesto potrà esserne autorizzato il pagamento, con la conseguenza che la proposta prevede l'accantonamento dei fondi necessari a coprire le spese in prededuzione stimate che saranno poi materialmente corrisposte solo al termine della fase esecutiva, previa approvazione della relazione finale e liquidazione del compenso.

Quanto alla tempistica dei pagamenti, il Gestore ha allegato la tabella con prospetti di sintesi dei flussi delle entrate ed uscite alla quale si fa rimando

In assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori e di nuovi elementi rispetto a quanto già rilevato con il decreto di apertura, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da MATTEO GAVELLI e disporre la chiusura della procedura, con definitiva improseguibilità dei prelievi dallo stipendio



derivanti dal pignoramento del quinto in favore di ING BANK N.V. (RGE n. 287/2025) e da cessione del quinto in favore di PITAGORA SPA.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **GAVELLI MATTEO** (c.f. GVLMTT83E31D704S) residente a Bertinoro, via Santissima Trinità n. 12

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC;

che la pubblicazione sul sito web resti visibile fino al termine della fase esecutiva e in ogni caso per un termine di sei mesi;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;

risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;

relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.

Terminata l'esecuzione, sentito il debitore, dovrà presentare al Giudice una relazione finale e, ove la proposta sia integralmente e correttamente eseguita, si procederà alla liquidazione del compenso e ne verrà autorizzato il pagamento



avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso a Forlì il 6 giugno 2026

Il Giudice

dott.ssa Barbara Vacca

